# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ss.mm.ii.

## PARTE GENERALE

| Revisione | Approvazione | Data | Natura delle modifiche |
|---|---|---|---|
| Rev. 1 | Consiglio di Amministrazione | 25.10.2024 | Aggiornamento |
| Rev. 2.0 | Consiglio di Amministrazione | 17.12.2025 | Aggiornamento |
| | | | |

# Sommario


1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 ..... 3
   1.1. Premessa ..... 3
   1.2. Gli autori dei reati ..... 4
   1.3. Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi ..... 5
   1.4. Le sanzioni a carico dell'ente ..... 16
   1.5. Le condotte esimenti ..... 19
   1.6. Le caratteristiche del m.o.g. ..... 20
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA SEMPLICE GAS & LUCE S.P.A. ..... 20
   2.1. La società ed il suo sistema di amministrazione e controllo ..... 20
   2.2. Struttura organizzativa ..... 21
   2.3. Controlli ..... 21
   2.4. Azioni ..... 22
3. LE FINALITA' DEL MODELLO ..... 22
   3.1. Il rischio accettabile ..... 23
   3.2. Il procedimento di predisposizione e di adozione del M.O.G. ..... 24
   3.3. I documenti connessi al Modello ..... 26
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 26
   4.1. Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ..... 26
   4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza ..... 27
   4.3. Flussi informativi ..... 29
5. SISTEMA DISCIPLINARE ..... 32
   5.1. Principi generali ..... 32
   5.2. Definizione di violazione criteri per l'irrogazione delle sanzioni ..... 32
   5.3. Sanzioni ..... 33
6. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO ..... 35
7. FASI DEL PROGETTO E METODOLOGIA UTILIZZATA ..... 37
   7.1. Mappatura aree sensibili ..... 38
   7.2. Analisi e valutazione del rischio ..... 38

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

## 1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziaridelle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate altresì "ente/i" o "Società"), esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Tale responsabilità, che la giurisprudenza e la dottrina prevalenti qualificano come un *tertium genus* che coniuga i tratti del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia, presenta caratteristiche sostanzialmente analoghe alla responsabilità penale ed è riferibile areati commessi da parte di persone fisiche facenti parte dell'organizzazione dell'ente, aggiungendosi alla responsabilità personale di chi ha realizzato materialmente il fatto.

La disciplina di cui al Decreto mira a coinvolgere, mediante la punizione di taluni illeciti penali, gli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.

Per quanto concerne la competenza territoriale, il Decreto (all'art. 4) precisa che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale sussiste la responsabilità amministrativa degli enti che hanno sede principale nel territorio dello Statoper i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, a condizione che nei confronti di tali enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

## 1.2. Gli autori dei reati

Posto che la responsabilità amministrativa dell'ente opera per reati commessi nell'interesseo a vantaggio dell'ente, il Decreto individua, all'art. 5, gli autori dei reati nei seguenti soggetti:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (d'orain avanti denominati "soggetti apicali");

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)(d'ora in avanti denominati "soggetti sottoposti").

Come espressamente previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto, la Società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità dell'ente può sussistere anche quando l'agente persegua un interesse esclusivo proprio o di terzi, qualora abbia strumentalizzato la propria posizione all'interno dell'ente per commettere il reato. Per i reati colposi, come quelli in materia di sicurezza sul lavoro, i criteri di imputazione oggettiva dell'interesse o vantaggio vanno riferiti alla condotta (ad esempio, un risparmio di spesa o un'accelerazione dell'attività produttiva) e non all'evento lesivo, che non è voluto. Anche un risparmio di spesa esiguo può integrare il requisito del vantaggio, specialmente se la violazione si inserisce in un contesto di generale trascuratezza delle norme cautelari da parte dell'impresa.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i soggetti sottoposti siano legati all'enteda un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano con esso un rapportotale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo (a titolo di esempio: agenti, lavoratori parasubordinati, fornitori, consulenti, professionisti, collaboratori).

È fondamentale, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente, distinguere correttamente se l'autore del reato sia un soggetto "apicale" o "sottoposto", poiché il Decreto Legislativo n. 231/2001 prevede regimi probatori e cause di esenzione dalla responsabilità differenti per le due categorie, come delineato negli articoli 6 e 7.

## 1.3. Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

A seguito delle numerose integrazioni, alla data odierna è possibile delineare una configurazione del catalogo dei reati presupposti come di seguito schematizzata.

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 23.12.1986, n. 898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

**2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

**3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) (introdotto dal D. Lgs. 75/2020)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (introdotto dal D. Lgs. 75/2020)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 c.p.) [articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

**10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

**11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

**12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)** [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

**13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

**15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

**16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

**17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)[modificato dalla L. n. 93/2023 [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive

ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdieces c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D. Lgs. n.152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal D. L. n. 116/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal D. L. n. 116/2025]
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Combustione illecita di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal D. L. n. 116/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Aggravante dell'attività d'impresa (D. Lgs n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal D. L. n. 116/2025]

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co 3, 3-bis, 3-ter, e co. 5 D. Lgs. N. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

**21. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.lgs.231/2001)** [Art.3, co. 3-bis della Legge 654/1975)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

**22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, l. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

**23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

**24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D. Lgs. 81/2005]
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

**25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**27. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D. Lgs. N. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

**28. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)** [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**29. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)** [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

**30. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937** (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

## 1.4. Le sanzioni a carico dell'ente

Secondo il disposto dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni a carico dell'ente si distinguono in:

a) sanzione amministrativa pecuniaria;

b) sanzioni interdittive;

c) confisca;

d) pubblicazione della sentenza.

A) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto,si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente, il quale risponde con il proprio patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo per la commisurazione della sanzione, in base al quale il

giudice deve procedere a due diverse e successive operazioni di valutazione, aventi lo scopo di meglio adeguare la sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

La prima valutazione richiede al giudice di determinare il numero delle quote, in ogni caso non inferiore a 100, né superiore a 1000, tenendo conto:

- della gravità del fatto;

- del grado di responsabilità dell'ente;

- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il giudice, all'interno dei valori minimi e massimi previsti in relazione agli illeciti sanzionati, determina il valore di ciascuna quota, che può essere stabilita da un minimo di circa euro 258,00 ad un massimo di circa euro 1.549,00. Tale importo - come espressamente previsto dall'art. 11, secondo comma, del Decreto - è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*". In base ai predetti criteri ed esaminando i diversi reatiprevisti dal Decreto e le rispettive sanzioni, può notarsi che, in alcuni casi, si possono raggiungere anche pene che superano il milione di euro.

Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, i documenti su cui il giudice può fondare le proprie valutazioni sono costituiti dai bilanci oda altre scritture idonee a fotografare tali condizioni. Altri elementi che possono essere presiin considerazione sono le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato, al fine di comprendere il complessivo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Vi sono, però, taluni casi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta (art. 12 del Decreto).

Invero, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,36 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose opericolose del

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati dellaspecie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

B) Le sanzioni interdittive sono previste dall'art. 13 del Decreto e si applicano - in relazione aireati per i quali sono espressamente previsti - nei seguenti casi:

a) qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione(in questo caso, quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravicarenze organizzative);

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Sono sanzioni interdittive:

- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività aziendale;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allacommissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere leprestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca diquelli eventualmente già concessi;

- il divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

Tuttavia, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni (art. 17 del Decreto):

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

C) Quanto alla confisca, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, essa è sempre disposta con la sentenza di condanna se riguarda il prezzo o il profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato), anche per equivalente, fatti salvi i dirittiacquisiti dai terzi in buona fede.

D)Infine, la pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha lasede principale, a cura della Cancelleria del giudice competente.

## 1.5. Le condotte esimenti

Nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, il Legislatore ha però previsto delle specifiche forme di esonero dalla punibilità (di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto).

Qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali, l'ente non risponde se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della speciedi quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loroaggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.d.V.);

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

La giurisprudenza ha elaborato il concetto di "colpa di organizzazione" per descrivere il fondamento della responsabilità dell'ente. Tale colpa consiste nel non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati della specie di quello verificatosi. La mancata adozione di un Modello Organizzativo non costituisce di per sé l'illecito, ma rappresenta una circostanza fondamentale su cui l'accusa può basarsi per provare la colpa di organizzazione dell'ente. Una scelta deliberata di non adottare il Modello può essere interpretata come una "scelta di disorganizzazione" che agevola la commissione del reato.

Per quanto concerne i reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente è responsabile solo se lacommissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione ovigilanza.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è però esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione,gestione e controllo (M.O.G.)

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## 1.6. Le caratteristiche del m.o.g.

Evidenziata la natura scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.), occorre ora soffermarsi sulle sue principali caratteristiche.

Secondo quanto previsto dal Decreto (all'art. 6, comma 2), il M.O.G. deve:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delledecisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire lacommissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sulfunzionamento e l'osservanza dei modelli (O.d.V.);

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misureindicate nel modello.

Per quanto precedentemente esposto, il M.O.G., oltre che adottato in seno all'ente, deveessere anche efficacemente attuato mediante:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicatenel modello.

# 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA SEMPLICE GAS & LUCE S.P.A.

## 2.1. La società ed il suo sistema di amministrazione e controllo

**Attività**

L'attività prevalente di Semplice Gas & Luce S.p.A. consiste nella vendita all'ingrosso di energia elettrica e gas ad altre società operanti nel settore, nonché nella fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas a società, imprese e privati sul territorio nazionale.

Vi è, poi, in favore delle suddette controparti commerciali, una residuale attività di "service".

La società mira ad una crescita costante nel mercato dell'energia, sviluppando una politica di trasparenza nei confronti del cliente la cui soddisfazione è la centralità e l'obiettivo principale di tutta l'organizzazione. La politica aziendale è totalmente rivolta alle esigenze del cliente, è fondata sull'assistenza alle utenze e sul risparmio sicuro e garantito.

L'obiettivo è far sì che i propri clienti siano felici, accolti come in una grande famiglia, con un contatto umano continuo e diretto attraverso le sedi, un servizio clienti interno e una rete vendita professionale e sempre disponibile per ottimizzare tariffe e consumi. La cultura d'impresa, fatta di competenza pluriennale nel settore gas ed energia elettrica, mira ad espandere il servizio di fornitura, puntuale e sicuro, su tutto il territorio nazionale.

Una crescita aziendale basata su competenze aggiornate, soluzioni tecnologiche ed organizzative, innovative e funzionali.

La società mira a ideare e sviluppare progetti ambiziosi, verso i quali è proiettata con l'entusiasmo di chi crede nella propria azienda, nelle risorse umane e nell'espansione dei mercati, attraverso la professionalità e la progettazione integrata. La mission è sviluppare nuovi modelli per rispondere ai reali bisogni dei clienti, per aiutarli ad usare e gestire l'energia in modo più efficiente.

## 2.2. Struttura organizzativa

**Organo Amministrativo**

In forza di quanto previsto dallo Statuto, la società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Attualmente Semplice Gas & Luce S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

## 2.3. Controlli

**Collegio sindacale**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì il controllo contabile se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, salvo che l'assemblea deliberi la nomina del revisore contabile. Tutti i membri del collegio sindacale devono essere

revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei predetti.

## 2.4. Azioni

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. Ad ogni socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

In sede di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, ai conferenti possono essere assegnate azioni in numero non proporzionale al valore dei conferimenti stessi, purché non superiore allo stesso, secondo deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera dell'assemblea straordinaria, possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi *ex* artt. 2348 e segg. c.c.; tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria, in ogni caso, conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di tali particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della società.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 c.c.

# 3. LE FINALITA' DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione adottato da Semplice Gas & Luce S.p.A. (d'ora in avanti denominata per brevità "Semplice" o "Società") individua le aree ed i processi di possibile rischio nell'attività aziendale (ovverosia quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione di reati) e definisce un sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi.

Pertanto, i reati vengono prevenuti mediante i seguenti strumenti:

- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degliaffari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a variotitolo della Semplice Gas & Luce S.p.A.;

- un sistema di deleghe e poteri di firma che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- un sistema di procedure operative.

Il M.O.G. determina una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti e a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni ed assicurando che gli assetti voluti dallastruttura organizzativa siano realmente attuati.

Inoltre, nel Modello si individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarienelle attività a rischio e si attribuisce all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di proporne l'aggiornamento.

Alla luce di quanto esposto, il M.O.G. di Semplice Gas & Luce S.p.A. persegue le seguenti finalità:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo, avente come obiettivo primario la riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, in particolare quelli impegnati nelle aree di attività a rischio di commissione di reati, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo (non solo nei propriconfronti ma anche nei confronti dell'azienda);

- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizionicontenute nel M.O.G. comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

- evidenziare che Semplice Gas & Luce S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, e che tali eventuali comportamenti sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società stessa.

## 3.1. Il rischio accettabile

Nel procedere ad individuare le aree di attività a rischio di commissione di reati, un concettofondamentale da tenere in considerazione è quello di rischio accettabile. Nell'impossibilità di azzerare totalmente la sussistenza di rischi, infatti, è necessario individuare una soglia (soglia di rischio accettabile) che consenta di limitare la

quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Conspecifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace predisposizione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. È infatti esclusa la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

## 3.2. Il procedimento di predisposizione e di adozione del M.O.G.

La predisposizione del presente Modello si è ispirata alle "*Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*" elaborate da Confindustria nel marzodel 2002, poi aggiornate, da ultimo, nel febbraio 2022 (di seguito denominate semplicemente"Linee Guida"). In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, infatti, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia.

Il procedimento indicato dalle Linee Guida di Confindustria può essere sintetizzato nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale: tale attività, preliminare rispetto alle seguenti, consiste nel prendere direttamente contatto con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine di definire l'organizzazione e le attivitàeseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;

- mappatura delle aree aziendali a rischio di reato: tale attività consiste nel compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistichedi reato previste dal Decreto;

- analisi dei rischi potenziali: tale attività riguarda le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate nella fase di mappatura e deve condurre ad una rappresentazione esaustiva delle modalità con cui le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui operal'azienda, al fine di predisporre una mappatura delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate;

valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi: tale processo è rivolto ad una valutazione dei controlli preventivi eventualmente esistenti (e, ove necessario, al loro adeguamento), ovvero

alla loro istituzione (allorché l'ente ne sia sprovvisto). Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate edocumentate nella fase precedente, siano ridotti ad un livello di rischio accettabile.Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D.Lgs. n. 231/2001 definisce "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*". Scopo della fase è quello di delineare una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato,dettagliata con le singole componenti del sistema e con i piani di azione eventualmente necessari.

Quanto all'adozione del presente Modello, essa è demandata dal Decreto stesso allacompetenza dell'organo dirigente dell'ente, al quale è altresì attribuito il compito diaggiornare il presente Modello con l'integrazione della Parte Speciale, relativamente ad altre tipologie di reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01 e considerate rilevanti per la Società.

La Società deve garantire la conoscenza del presente Modello di organizzazione e gestione da parte di tutti i destinatari delle previsioni ivi contenute. Deve provvedere a farne pervenire copia, anche in formato elettronico, a ciascun destinatario per consentirne la conoscenza. In caso di nuove assunzioni, deve essere consegnata apposita copia del Modello.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Nel concreto l'attività di formazione e informazione di Semplice Gas & Luce S.p.A. si articola come di seguito:

- si informa in merito alle disposizioni del Decreto;

- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita da Semplice Gas & Luce S.p.A. all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;

- si illustrano i principali presidi organizzativi e di controllo esistenti nelle diverse aree sensibili;

- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;

- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;

- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'O.d.V., in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

In buona sostanza, si tratta di adeguare costantemente il Modello in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, alle più importanti ed innovative linee giurisprudenziali, nonché in base agli accadimenti concreti che avranno luogo nella vita della Società e che verranno ritenuti rilevanti i fini dell'applicazione del presente Modello.

## 3.3. I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante del presente Modello alcuni documenti, in ragione della loro attitudine a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato. Tali documenti, che sono oggetto di costanteintegrazione e aggiornamento, sono:

a) un Codice Etico, contenente l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei destinatari del Modello stesso, appositamente aggiornato ed implementato alla luce dei precetti contenuti nel D.Lgs. 231/2001;

b) le circolari comportamentali deliberate dall'Amministrazione;

c) la documentazione GDPR;

d) la procedura aziendale inerente alla richiesta e l'irrogazione di sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione del Modello (d'ora innanzi, per brevità, il "Sistema Disciplinare");

i) il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);

j) le procedure aziendali approvate dal Consiglio di Amministrazione.

# 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

## 4.1. Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra evidenziato in merito alle condotte esimenti, l'ente non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto).

Tale organismo è denominato Organismo di Vigilanza (O.d.V.); questi, al fine di assicurare un'effettiva ed

efficace attuazione del Modello, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza: sono requisiti fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Tale scopo si può ottenere garantendo all'O.d.V. la posizionegerarchica più elevata possibile e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, ossia all'Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello;

- professionalità: l'O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza,garantiscono l'obiettività di giudizio;

- continuità d'azione: la presenza dell'O.d.V. deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, l'amministrazione della Semplice Gas & Luce S.p.A. ha deliberato di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la cessazione della carica può avvenire esclusivamente per:

- rinuncia;

- revoca;

- decadenza;

- morte.

È compito del CdA provvedere senza ritardo alla sostituzione del membro dell'O.d.V. che ha cessato la carica.

## 4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato O.d.V. consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie direati presi in considerazione dallo stesso;

- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissionedei reati in questione;

- individuare e proporre agli amministratori aggiornamenti e modifiche del Modellostesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;

- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica effettuate e formulate dagliamministratori siano state effettivamente recepite nel Modello;

- aggiornare la mappatura del rischio, individuando le nuove aree di potenziale commissione di fattispecie di reato.

Sul piano più operativo sono affidati all'O.d.V. i seguenti compiti:

- facoltà di accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

- condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo; effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specificiposti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di SempliceGas & Luce S.p.A. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività che possono esporre la Società al rischio di reato;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazionerichiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. Inparticolare, all'O.d.V. devono essere segnalate le attività più significative e devonoessere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine

di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento diprocedure, adozione di clausole standard ecc. siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspettiattinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazionedel personale, provvedimenti disciplinari).

## 4.3. Flussi informativi

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'O.d.V. deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti e dei consulenti, in meritoad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di Semplice Gas & Luce S.p.A. ai sensidel D.Lgs. n. 231/01. Parimenti, egli deve essere destinatario, oltre che della documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, di ogni altra informazione di qualsiasi tipo - proveniente anche da terzi - attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice Etico.

I flussi informativi verso l'O.d.V. si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Per quanto attiene alle informazioni di carattere generale, si osserva quanto segue:

- i dipendenti e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'O.d.V. le notizie relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati, nonché relative alle pratiche non in linea con le procedure e con le norme di comportamento emanate da Semplice Gas & Luce S.p.A.;

- qualora un dipendente debba segnalare violazioni del Modello, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. attraverso i canali di segnalazione previsti;

- i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati rilevanti *ex* D.Lgs. n. 231/01 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'O.d.V.

Per quanto concerne le informazioni specifiche obbligatorie, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmessi all'O.d.V.:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria (o da qualsiasi altra autorità) inerenti

allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Semplice Gas & Luce S.p.A., i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

- il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo del mercato regolamentato;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari nonché alle eventuali sanzioni irrogate ovvero relative ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazionedelle regole di comportamento o procedurali del Modello [si richiama in tal senso quanto inserito nel paragrafo dedicato al "sistema disciplinare"];

- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/01;

- i mutamenti organizzativi;

- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle aree a rischio reato.

Al fine di agevolare i predetti flussi informativi, viene predisposto un canale di comunicazione appositamente dedicato all'O.d.V. (e-mail: odv@semplicegaseluce.it), così da consentire ai dipendenti in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati o a comportamenti contrari ai principi del presente Modello un'efficace comunicazione.

L'O.d.V. deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione openalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potràascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Per quanto concerne gli obblighi di informazione propri dell'O.d.V., quest'ultimo ha la responsabilità di comunicare agli amministratori il piano delle attività che intende svolgere e le eventuali problematiche connesse all'attività, laddove rilevanti.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello *ex* D.Lgs. 231/01.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con

particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello *ex* D.Lgs. 231/01 - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'inosservanza dei suddetti obblighi integra un'ipotesi di giusta causa di revoca dei membri dell'Organismo.

L'O.d.V., inoltre, valutando le singole circostanze può comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, nonché segnalare agli amministratori le eventuali condotte non in linea con il Modello.

L'O.d.V. può essere convocato in qualsiasi momento dagli amministratori o può, a sua volta,presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Viene, altresì, garantita una molteplicità di canali e strumenti di comunicazione, nonché di anonimato e di non ritorsione (Legge 30 novembre 2017, n. 179 sul "Whistleblowing" disciplina oggetto di modifica ed estensione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 che ha ampliato le tutele in caso di segnalazione di illeciti, estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni).

Infatti, come ampiamente descritto poc'anzi, ciascun dipendente è tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza situazioni illegali od in chiara e significativa violazione del codice etico aziendale e del Modello organizzativo.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

È predisposto un canale informativo dedicato che consente le segnalazioni anche in forma anonima e facilita il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'O.d.V. A tale riguardo, è stata istituita una cassetta postale dedicata presso la sede sociale.

L'O.d.V. valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere *audit* o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti il Consiglio di Amministrazione.

Le comunicazioni possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: odv@semplicegaseluce.it

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, l'azienda prevede:

- canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

# 5. SISTEMA DISCIPLINARE

## 5.1. Principi generali

Nel contesto dell'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di garantirne la piena efficacia, la Semplice Gas & Luce S.p.A. ha predisposto un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto del Modello e delle norme e disposizioni ivi richiamate. Tale strumento è contemplato dallo stesso D.Lgs. n. 231/01, all'articolo 6, comma 2, lettera e), laddove si prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Codice deriva dal mancato rispetto dei principi, valori e norme del Modello e dei Protocolli ad esso connessi ed è indipendente dall'instaurarsi o meno di un procedimento penale dinnanzi all'Autorità Giudiziaria, anche in ragione del fatto che le regole di condotta sono assunte da Semplice Gas & Luce S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Il presente sistema disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle previste nella contrattazione collettiva; le eventuali trasgressioni degli obblighi individuati dal CCNL di riferimento comporteranno l'avviamento della procedura disciplinare in quest'ultimo contenuta.

## 5.2. Definizione di violazione criteri per l'irrogazione delle sanzioni

Costituisce violazione del presente Modello la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge o alle prescrizioni contenute nel Modello stesso o nelle procedure integranti il medesimo,

che:

- comportino la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;

- espongano la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01.

Invero, tali condotte sono idonee a ledere l'efficacia del Modello quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto. Per questi motivi, esse vanno sanzionate, pur nel rispetto dei principi costituzionali ed in particolare del principio di legalità e di proporzionalità della pena.

Le sanzioni disciplinari ai lavoratori subordinati sono regolate dall'art. 7 della L. 300/70 (cosiddetto "Statuto dei lavoratori") e dal CCNL, i quali forniscono dei principi uniformi eindicano specificamente per ciascuna violazione le tipologie di provvedimenti disciplinari da applicare.

Le sanzioni vengono comminate in base ai seguenti principi generali:

- elemento soggettivo (intensità del dolo, grado della colpa);

- rilevanza degli obblighi violati;

- ruolo e mansioni coperte, livello di responsabilità gerarchica o tecnica;

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche avendo riguardo agli eventuali illeciti disciplinari commessi nel biennio antecedente;

- eventuale concorso con altri lavoratori o con terzi nel commettere l'infrazione;

- potenzialità del danno causato alla Società.

Qualora vengano commesse con un solo atto più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sola sanzione più grave.

La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più gravenell'ambito della tipologia prevista.

## 5.3. Sanzioni

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari. Per quanto concerne le sanzioni loro irrogabili, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste

dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), dal CCNL ed eventuali normative speciali applicabili.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Modello, oltre che del CCNL di riferimento, può dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;

- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

- licenziamento per giusta causa.

Tali sanzioni vengono irrogate avendo riguardo ai principi generali esposti ( punto 4.2 definizione di violazione e criteri per l'irrogazione delle sanzioni) a titolo esemplificativo: gravità della violazione, intenzionalità nella commissione dell'illecito, reiterazione nel biennio.

Qualora l'O.d.V. riscontri irregolarità disciplinarmente rilevanti, lo stesso provvederà a segnalarle con tempestività, affinché possa essere avviato il relativo procedimento disciplinare. Nell'irrogare la sanzione disciplinare, oltre che della gravità e del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, per quanto sopra detto, si terrà altresì conto delle indicazioni ricevute dall'O.d.V.

Misure nei confronti dei soci e degli amministratori

La violazione del Modello da parte degli amministratori della Società va denunciata senza indugio all'O.d.V. dalla persona che la rileva.

Nel caso in cui la denuncia non si rilevi manifestamente infondata, l'O.d.V. ne informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Si applica l'articolo 2392 del codice civile.

Misure nei confronti di soggetti esterni quali collaboratori, artigiani, fornitori e partners

La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni alla Società e di fornitori di benie servizi è causa di risoluzione del contratto.

Chi rilevi la violazione deve denunciarla senza indugio agli amministratori o all'O.d.V..

Se la denuncia è fondata, gli amministratori ordinano l'immediata risoluzione del contratto e ne danno notizia

all'O.d.V. Parimenti, questi sono tenuti ad informare l'O.d.V. dei casi incui non procedano a risolvere il contratto perché ritengono non fondata la denuncia o perchéla risoluzione sarebbe di grave danno per la Società.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Società abbiaeventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.

# 6. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

- documentazione societaria;

- documentazione relativa a contratti attivi e passivi;

- informazioni o dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";

- dati e transazioni in bilancio;

- procedure aziendali;

- piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico- finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

Il presente Modello è soggetto a due differenti tipologie di verifiche da parte dell'Organismodi Vigilanza:

- verifiche degli atti: annualmente si procede ad una verifica dei principali atti dellaSocietà nelle aree a

rischio di reato;

- verificare che gli elementi del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

- verifiche delle procedure: periodicamente si procede alla verifica dell'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V.

All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze eche suggerisca le eventuali azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione degli amministratori.

Allorché siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, si riscontrino carenze o lacune del M.O.G. ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, gli amministratori e l'O.d.V. promuovono l'aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di Vigilanza riporta all'Organo Amministrativo le attività svolte secondo le tempistiche specificamente previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel suo regolamento di funzionamento.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- continuativa

- semestrale

- immediata

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare periodicamente all'Amministratore Unico o al CdA le seguenti informazioni:

- rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;

- necessità di modifiche al Modello che si rendono necessarie per cambiamenti organizzativi, per modifiche nelle modalità operative gestionali, per modifiche nel sistema delle deleghe o per adeguamenti normativi;

- su base annuale, un piano di attività previste per l'anno successivo.

L'OdV dovrà inoltre riferire, al soggetto richiedente, sull'esito degli audit specifici condotti a seguito delle

segnalazioni provenienti dal Presidente o dal revisore contabile.

L'OdV può richiedere in qualsiasi momento al Presidente di convocare il Consiglio per riferire su eventuali significative violazioni al Modello individuate a seguito delle verifiche svolte.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV affinché questo possa illustrare l'attività svolta od esprimere pareri in merito all'effettività e adeguatezza del Modello, nonché su situazioni specifiche relative all'applicazione dello stesso.

I verbali delle riunioni tenutesi con il Presidente o con il Consiglio di Amministrazione sono custoditi dal supporto tecnico - operativo dell'OdV, oltre che dagli organi interessati.

# 7. FASI DEL PROGETTO E METODOLOGIA UTILIZZATA

Al fine di realizzare ed implementare il Modello Organizzativo e di gestione sono state previste e realizzate una serie di fasi operative:

**fase 1) pianificazione**: tale fase ha previsto la raccolta della documentazione ed il reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società;

**fase 2)** d**iagnosi**: tale fase è stata strettamente funzionale all'identificazione delle attività aziendali teoricamente esposte ai rischi D.Lgs. n. 231/2001. Essa ha preso avvio con lo svolgimento di apposite interviste e con la somministrazione di questionari "ad hoc" alle funzioni aziendali individuate concordemente con la Società in base alle specifiche competenze. Le informazioni così acquisite hanno consentito:

- l'individuazione delle attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi *ex* D.Lgs. n. 231/2001;

- l'analisi preliminare del sistema organizzativo aziendale nel suo complesso;

**fase 3)** p**rogettazione:** valutazione delle procedure operative esistenti ed elaborazione di raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento del complesso organizzativo societario;

**fase 4) predisposizione:** tale fase è stata necessaria alla predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati ed in particolare nella:

- individuazione ed impostazione di procedure operative per le aree a rischio

- elaborazione e redazione del codice di condotta/etico

- elaborazione e redazione del sistema disciplinare/sanzionatorio interno ai fini 231/2001

- definizione dei compiti e delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e sua istituzione

- definizione e redazione del Regolamento e dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza

- predisposizione del piano di formazione aziendale e definizione delle modalità di reporting interno;

**fase 5) implementazione**: rendere operativo il Modello nel suo complesso.

## 7.1. Mappatura aree sensibili

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi (c.d. "*risk management*").

Le Linee Guida di Confindustria segnalano espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- l' identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;

- la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) la gravità dell'evento stesso.

Si è, dunque, proceduto ad una:

- analisi e valutazione dei rischi potenziali

- analisi e valutazione dei controlli esistenti

- analisi e valutazione dei rischi residuali.

## 7.2. Analisi e valutazione del rischio

L'identificazione dei rischi potenziali è stata effettuata partendo dalle tipologie di rischio-reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

È grazie all'elaborazione delle risposte fornite dai soggetti aziendali intervistati nella fase di diagnosi che è stato possibile conoscere meglio i processi produttivi e amministrativi dell'azienda e le attività a rischio.

L'elaborazione delle risposte fornite alle domande del questionario ha infatti consentito di ottenere una mappatura delle attività a rischio sia in termini di probabilità che in termini di potenziale gravità.

Identificate le attività aziendali in cui possono essere perpetrati i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le modalità di attuazione degli stessi si è provveduto ad analizzare e valutare il sistema di controllo.

Al fine di creare un efficace sistema di controllo preventivo ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello Organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, co. 1, lett. c D.Lgs. 231/2001: *"… le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione."*).

In altri termini ciò significa che per tutte le attività che presentano un rischio residuale dovranno essere previsti specifici elementi di controllo, in modo tale che chi compie il reato può farlo solo attraverso un'elusione fraudolenta del Modello Organizzativo.